

## La detenzione in gabbie metalliche durante l'udienza è lesiva dei diritti fondamentali dell'imputato

di *Nicola Canestrini*

**Sommario.** 1. Premessa. - 2. Il diritto ad un processo equo: la presunzione di innocenza. 3. Uso di mezzi di coercizione fisica nella direttiva europea e nello standard CEDU. - 4. Il diritto ad un processo equo: la partecipazione effettiva al processo e al colloquio riservato con il difensore nella direttiva e nello standard CEDU. - 5. Uso di mezzi di coercizione fisica nella direttiva europea e nello standard CEDU: box di vetro e gabbie. - 6. La collocazione in box di vetro sovraffollati o in gabbie costituisce violazione dell'art. 3 della Convenzione

### 1. Premessa

La recente decisione del *Défenseur des droits* francese, che ritiene la collocazione indiscriminata degli imputati in box di vetro durante le udienze a loro carico lesiva dei loro diritti fondamentali<sup>1</sup>, consente di tentare qualche ragionamento in prospettiva sovranazionale<sup>2</sup> su quanto accade quotidianamente nella aule

---

<sup>1</sup> “L’instruction du Défenseur des droits permet de constater que l’actuel dispositif des box sécurisés dans les salles d’audience constitue une restriction aux droits de la défense, à la présomption d’innocence et contrevient au droit de l’Union européenne.”.

<sup>2</sup> In Italia, L’uso delle gabbie o dei box di vetro pare potersi sussumere sotto l’articolo 474 c.p. che stabilisce che l’imputato assiste all’udienza libero nella persona, anche se detenuto (art. 474 c.p.p., prima parte); al pari di ogni altra parte privata egli siede, in via di principio, a fianco del difensore (art. 146, disp. att., cfr. peraltro la normativa sulla videoconferenza). Quando assiste all’udienza l’imputato detenuto la regola di libertà è suscettibile di subire eccezioni: laddove se ne ravvisi l’esigenza possono e debbono essere adottate le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenza (art. 474 c.p.p., seconda parte). Parte della dottrina esprime perplessità circa la compatibilità di tali misure di coercizione personale con fondamentali principi costituzionali e internazionali, quale, tra gli altri, la presunzione di innocenza (cfr. infra, si veda, ex multis, Chiavario, *Processo e garanzie della persona*, II, 2a ed., Milano, 1982, 14). Si veda – sempre nel senso di un favor libertatis – la L. 12.12.1992, n. 492, che ha inserito nell’ordinamento penitenziario l’art. 42 bis, L. 26.7.1975, n. 354, il quale stabilisce che nelle traduzioni individuali “l’uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga” ovvero altre eventuali esigenze ambientali, mentre in tutti gli altri casi “l’uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato”. La competenza ad

giudiziarie italiane, dove i box di vetro costituiscono l'eccezione, mentre la regola paiono essere le gabbie con tanto di sbarre metalliche<sup>3</sup>.

E la compatibilità dell'uso indiscriminato dei box di vetro o gabbie con i diritti fondamentali verrà analizzato sotto il punto di vista dello standard CEDU e del diritto dell'Unione europea, anche alla luce della direttiva sulla presunzione di innocenza UE/2016/343, entrata in vigore dallo scorso 1 aprile 2018<sup>4</sup>, e che punta ad uniformare le legislazioni dei vari paesi membri con l'intento dichiarato di *“rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo”* e di *“rafforzare la fiducia degli Stati membri nei reciproci sistemi di giustizia penale e, quindi, a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale”*<sup>5</sup>.

## 2. Il diritto ad un processo equo: la presunzione di innocenza

La presunzione di innocenza è stata definita “pietra angolare del giusto processo”<sup>6</sup>, sancita dall'art. 6, §2 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

---

adottare i provvedimenti de quibus, natura e le finalità dei provvedimenti inducono a ricondurli nell'ambito del generale potere di disciplina dell'udienza (art. 470/1 c.p.), e quindi, il presidente del collegio, il giudice monocratico ovvero il G.U.P.(e non invece il rappresentante della pubblica accusa, che è – conviene ribadirlo – parte). Quanto alla forma dei provvedimenti in esame, in assenza di una diversa disposizione, deve ritenersi identicamente applicabile la disciplina generale all'art. 470 citato: si tratterà, dunque, di decisioni adottate senza formalità, non motivate, non precedute da un contraddittorio tra le parti e insindacabili. E' stato condivisibilmente osservato che “pur risultando tale interpretazione obbligata alla luce delle disposizioni normative (art. 125,1° co.), perplessità suscita la discrezionalità e la inoppugnabilità di provvedimenti che incidono sulla libertà e sul diritto di autodifesa dell'imputato” (Leggi d'Italia, Wolters Kluwer, commento sub art. 474 c.p.p.).

<sup>3</sup> 3 Un sondaggio informale fra gli iscritti all'Unione delle Camere Penali Italiane, che vorrei ringraziare per la solita disponibilità, rivela che gabbie o box di vetro sono comunemente utilizzate, ad esempio, avanti alle autorità giudiziarie dell'Aquila, Bari, Barletta, Bologna, Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Catania, Firenze, Foggia, Mantova, Milano, Modena, Napoli, Padova, Pesaro, Teramo, Terni, Torino, Trani e Udine

<sup>4</sup> La presunzione di innocenza, in particolare, viene articolata attraverso alcuni profili specifici che ne rappresentano dirette esplicazioni ed incidono in modo effettivo sulle garanzie dell'imputato: l'onere della prova, il diritto al silenzio ed alla non autoincriminazione, il divieto di presentare in pubblico l'imputato come colpevole, il diritto a presenziare al processo. Su questo sia permesso di rimandare a N. Canestrini, "La direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto a presenziare al processo nel procedimento penale. Una introduzione", Cassazione Penale, 5, 2016.

<sup>5</sup> Cfr. consideranda 9 e 10.

<sup>6</sup> S. Peers, “The new directive on the presumption of Innocence: protecting the “golden thread””, in EU Law Analysis, 15 novembre 2015; A. Stoppato la definiva “principio

nonché dall'articolo 48.1 della Carta UE dei diritti fondamentali, oltre che da numerosissime convenzioni e strumenti internazionali; fa peraltro parte delle tradizioni costituzionali di tutti gli Stati membri, oltre che ad essere presente in numerosissime legislazioni nazionali extraeuropee. Per lo standard della Convenzione come interpretata della Corte europea per i diritti dell'Uomo ("standard CEDU"), che la configura come una sorta di cerniera fra i contenuti generali del diritto al "giusto processo" e la disciplina degli specifici diritti dell'accusato, la presunzione di innocenza costituisce uno degli elementi essenziali della più generale nozione di "equità processuale"<sup>7</sup>; le relative doglianze sono spesso esaminate dalle Corte EDU con riferimento congiunto al primo ed al secondo paragrafo dell'art. 6 CEDU, considerando la procedura nella sua globalità<sup>8</sup>.

Il principio declinato dalla Convenzione e Corte di Strasburgo ha innanzitutto una portata processuale<sup>9</sup>; esso peraltro ha – sempre secondo la Corte – anche portata

---

cardine del processo accusatorio", nel suo articolo "Sul fondamento scientifico della procedura penale", in Riv. Pen., 1940, p. 321.

<sup>7</sup> Corte Europea dei diritti dell'Uomo, Konstas c. Grecia, ricorso 53466/07, sentenza 24 maggio 2011. Per una visione d'insieme del principio come interpretato dai giudici di Strasburgo si rinvia a "Guida all'articolo 6. Diritto ad un equo processo (ambito penale)" sub [http://www.echr.coe.int/Documents/Guide\\_Art\\_6\\_criminal\\_ITA.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ITA.pdf) (in particolare, pp. 43 ss.)

<sup>8</sup> 8 Corte EDU, Moiseyev c. Russia, ricorso 62936/00, sentenza 9 ottobre 2008; Poncelet c. Belgio, ricorso 44418/07, sentenza 30 marzo 2010; Previti c. Italia, ricorso 45291/06, sentenza 8.12.2009. Della globalità del procedimento si fa riferimento anche in Minelli contro Svizzera, ricorso 8660/79, sentenza 25 marzo 1983, par. 30: "In the Court's opinion, Article 6 § 2 (art. 6-2) governs criminal proceedings in their entirety, irrespective of the outcome of the prosecution, and not solely the examination of the merits of the charge". Nella sentenza Barberà, Messegué and Jabardo c. Spagna (ricorso 10590/83, sentenza 6 dicembre 1988), la Corte stabilisce come "Paragraph 2 (art. 6-2) embodies the principle of the presumption of innocence. It requires, inter alia, that when carrying out their duties, the members of a court should not start with the preconceived idea that the accused has committed the offence charged; the burden of proof is on the prosecution, and any doubt should benefit the accused. It also follows that it is for the prosecution to inform the accused of the case that will be made against him, so that he may prepare and present his defence accordingly, and to adduce evidence sufficient to convict him".

<sup>9</sup> In particolare l'articolo 3 stabilisce che "gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza." Il principio enunciato non viene ulteriormente specificato, stabilendo ad esempio quali condizioni procedurali siano necessarie in quanto connaturate al principio: la Corte EDU, ad esempio, ha ritenuto che il principio comporti la necessità per l'accusa di provare la colpevolezza durante il processo (Minelli contro Svizzera, ricorso 8660/79, cit.) , o che il solo ricorso al diritto al silenzio da parte dell'indagato non possa costituire fondamento per la condanna (Murray c. Regno Unito, ricorso 18731/91, sentenza 8 febbraio 1996) , stabilendo un nesso fra il principio in parola e la possibilità di difendersi anche mediante l'accesso pieno alle accuse formulate, in modo

extraprocessuale, laddove per esempio può costituire parametro di riferimento anche per valutare la legittimità di comportamenti di pubbliche autorità, prima o dopo il processo, o campagne mediatiche che presentino l'imputato come colpevole<sup>10</sup>.

### 3. Uso di mezzi di coercizione fisica nella direttiva europea e nello standard CEDU

Con riferimento all'uso di mezzi di coercizione fisica degli indagati o imputati, la direttiva 343/2016 sub art. 5 prescrive che essi non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica. Vengono però fatte salve le misure di coercizione fisica che si rivelino necessarie per ragioni da valutarsi caso per caso, per specifiche ragioni di sicurezza o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi<sup>11</sup>.

---

da poter preparare la difesa adeguatamente (Barberà, Messegué and Jabardo c. Spagna (ricorso 10590/83, sentenza 6 dicembre 1988, cit.).

<sup>10</sup> L'attività di informazione di autorità pubbliche relative a procedimenti penali in corso verso i media deve essere svolta "con tutta la discrezione e con tutto il riserbo imposti dalla presunzione di innocenza" (Allenet de Ribemont v. Francia, ricorso 15175/89, sentenza 10 febbraio 1995, par. 38). La Corte Europea ha quindi a più riprese ritenuto violata la presunzione di innocenza nel caso in cui dichiarazioni di un pubblico ufficiale relative ad un indagato lascino intendere che egli sia colpevole prima della sentenza di condanna (Daktaras v. Lituania, ricorso 42095/98, sentenza 10 ottobre 2000; Shuvalov v. Estonia, ricorso 14942/09, sentenza 29 maggio 2002; Allenet de Ribemont v. France, cit.): ciò vale sia per agenti di polizia (Maksim Petrov v. Russia, ricorso 23185/03, sentenza 6 novembre 2012), alti ufficiali di polizia (Dovzhenko v. Ukraine, ricorso 36650/03, sentenza 12 gennaio 2012; Allenet de Ribemont v. France, cit.), ministri (G.V.P. v. Romania, ricorso 20899/03, sentenza 20 dicembre 2011; e Allenet de Ribemont, cit.), il Primo Ministro (Konstas v. Greece cit.), il Presidente del Parlamento (Butkevicius v. Lithuania, ricorso 48297/99, sentenza 26 marzo 2002), il capo addetto stampa del ministero degli interni (Huseyn e altri v. Azerbaijan, ricorsi 35485/05, 45553/05, 35680/05 e 36085/05, sentenza 26 luglio 2011) Procuratori (cfr. G.V.P., cit.; Fatullayev v. Azerbaijan, ricorso 40984/07, sentenza 22 aprile 2010; da ultimo, cfr. Musolmani v. Albania, ricorso 29864/03, sentenza 8 ottobre 2013). Nonostante secondo la costante giurisprudenza Corte EDU in una società democratica i commenti critici da parte dei media in casi di pubblico interesse siano inevitabili (Viorel Burzo v. Romania, ricorsi 75109/01 e 12639/02, sentenza 30 giugno 2009), una campagna mediatica intensa ("virulent press campaign") può compromettere (l'imparzialità del giudice e) l'equità del processo (Kuzmin v. Russia, ricorso 58939/00, sentenza 18 marzo 2010, par. 93-96; Dovzhenko v. Ucraina ricorso 36650/03, par. 47-52; Shuvalov v. Estonia ricorso 39820/08, par. 82; Jespers v. Belgium, ricorso 8403/78, Ninn-Hansen v. Denmark, ricorso 28972/95, Anguelov v. Bulgaria, ricorso 45963/99, sentenza 14 dicembre 2004), in misura maggiore se siano coinvolte giurie popolari (Craxi v. Italia, ricorso 34896/97, sentenza 5 dicembre 2002, par. 104: "De plus, il échet de noter que les juridictions appelées à connaître de l'affaire étaient entièrement composées de juges professionnels. Contrairement aux membres d'un jury, ces derniers jouissent d'une expérience et d'une formation leur permettant d'écarter toute suggestion extérieure au procès." e Mircea v. Romania, ricorso 41250/02, sentenza 29 marzo 2007, par. 75).

<sup>11</sup> Il considerando 20 fa riferimento a "*manette, gabbie (..) e ferri alle gambe*", con una clausola di salvaguardia particolarmente ampia, dato che viene prevista la eccezione che "il ricorso a tali misure sia necessario per ragioni legate al caso di specie in relazione alla

Lo standard CEDU pare invece di maggiore consistenza, laddove rileva come l'indagato / imputato non possa essere trattato in maniera tale da violare il principio della presunzione di innocenza, anche solo obbligandolo a vestire una uniforme carceraria<sup>12</sup>: in relazione all'abbigliamento, la direttiva si limita a prescrivere "ove fattibile" che "le autorità competenti dovrebbero astenersi dal presentare gli indagati o imputati, in tribunale o in pubblico, in uniformi carcerarie, onde evitare di dare l'impressione che siano colpevoli" (considerando 21).

Quanto all'uso di gabbie metalliche nei tribunali, la Corte EDU, nella sua composizione più autorevole, ha però affermato che ciò influisce sulla presunzione di innocenza, principio il cui rispetto è richiesto dal diritto ad un processo equo, chiamando in causa il rispetto che l'amministrazione della giustizia in una società democratica deve ispirare nel pubblico e, soprattutto, nell'accusato<sup>13</sup> (cfr. diffusamente *infra*).

#### **4. Il diritto ad un processo equo: la partecipazione effettiva al processo e al colloquio riservato con il difensore nella direttiva e nello standard CEDU**

L'articolo 8 della direttiva 343/2016, in uno con i consideranda 34 e 35, sancisce il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo.

Lo standard CEDU prevede che tale diritto è implicito nel diritto ad un processo equo (sub specie pubblica udienza)<sup>14</sup> e che è difficile immaginare l'esercizio di diritti della difesa senza una partecipazione personale al processo<sup>15</sup>, dato che "la

---

sicurezza, ad esempio al fine di impedire che indagati o imputati rechino danno a se stessi o agli altri o a beni, o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi, tra cui testimoni o vittime" ed escludendo la necessità di una decisione formale da parte delle autorità.

<sup>12</sup> Jiga c. Romania, ricorso 14352/04, sentenza 16 marzo 2010. Nella sentenza Yaroslav Belousov v. Russia, ricorsi 2653/13 e 60980/14, sentenza 4 ottobre 2016, la lamentata violazione del principio della presunzione di innocenza per il confinamento in box di vetro viene peraltro pretermesso essendo stati accolti gli altri motivi di doglianza, cfr. *infra*.

<sup>13</sup> Svinarenko and Slyadnev v. Russia [GC], ricorsi n. 32541/08 e 43441/08, § 127, sentenza 17 luglio 2014, § 131 ss. (su cui ampiamente *infra*), che richiama anche la pronuncia dell'UN Human Rights Committee in relazione alla violazione degli articoli 7 (divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti) e 14 (giusto processo) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici Nazioni Unite, New York, 1966), oltre alle United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, adottate dal First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders nel 1955 ed approvate dal Consiglio economico e sociale con risoluzioni 663 C (XXIV) del 31 luglio 1957 e 2076 (LXII) del 13 maggio 1977.

<sup>14</sup> Jacobsson c. Svezia, ricorso 16970/90, sentenza 19 febbraio 1998.

<sup>15</sup> Colozza c. Italia del 12 febbraio 1985, serie A n. 89, §27: "although this is not expressly mentioned in paragraph 1 of Article 6, the object and purpose of the Article taken as a whole show that a person "charged with a criminal offence" is entitled to take part in the hearing. Moreover, sub-paragraphs (c), (d) and (e) of paragraph 3 guarantee to "everyone charged with a criminal offence" the right "to defend himself in person", "to examine or

*Convenzione ha come obiettivo di tutelare dei diritti non teorici o illusori ma concreti ed effettivi” e nemmeno “la nomina di un avvocato (...) assicura l’effettività dell’assistenza che egli può procurare all’imputato”<sup>16</sup>.*

La Corte EDU è più volte difatti intervenuta a definire lo standard CEDU, che si occupa – inter alia – dei diritti alla difesa sub art. 6, in particolare, per quanto qui rileva, al § 3 lettere (b) e (c)<sup>17</sup>.

Come noto, peraltro, i diritti della difesa enucleati all’art. 6 § 3 CEDU devono essere intesi come profili particolari del più generale diritto ad un equo processo garantito dall’art. 6 § 1 della Convenzione<sup>18</sup>. In altri termini, le specifiche garanzie previste all’art. 6 § 3 esemplificano la nozione di equo processo con riferimento ad una serie di situazioni tipiche del processo penale, ma il loro scopo intrinseco è sempre quello di assicurare, o di contribuire ad assicurare, l’equità complessiva del procedimento. Tali garanzie, dunque, non sono fini a se stesse, e devono essere interpretate alla luce della loro complessiva funzione nel contesto generale del procedimento<sup>19</sup>. Le facilitazioni di cui l’accusato deve disporre includono il diritto a consultarsi con un avvocato<sup>20</sup>: la Corte ha sempre ribadito che la possibilità per l’accusato di conferire con il proprio difensore è fondamentale per la preparazione della difesa<sup>21</sup>.

### **5. Uso di mezzi di coercizione fisica nella direttiva europea e nello standard CEDU: box di vetro e gabbie**

Se la direttiva 343/16 purtroppo nulla dice rispetto alle modalità della presenza dell’indagato o imputato al processo<sup>22</sup>, lo standard CEDU relativo alla restrizione

have examined witnesses" and "to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court", and it is difficult to see how he could exercise these rights without being present”.

<sup>16</sup> 16 Sejdovic c. Italia, cit.

<sup>17</sup> E’ peraltro evidente come l’art. 6 § 3 lett. b) si sovrapponga al diritto all’assistenza legale di cui all’art. 6 § 3 lett. c) della Convenzione (si veda, per esempio, Lanz v. Austria, §§ 50- 53; Öcalan v. Turkey [GC], § 148; Trepashkin v. Russia (no. 2), §§ 159 -168).

<sup>18</sup> Sakhnovskiy v. Russia [GC], ricorso n. 21272/03, sentenza 2 novembre 2010, in particolare § 94.

<sup>19</sup> Mayzit v. Russia, ricorso n. 63378/00, sentenza, 20 gennaio 2005, § 77.

<sup>20</sup> Goddi v. Italia, ricorso 8966/80, sentenza 9 aprile 1984.

<sup>21</sup> Can v. Austria, ricorso 11/1984, Rapporto della Commissione 12 luglio 1984, in particolare § 84.

<sup>22</sup> Esula evidentemente dallo scopo del presente contributo della annosa problematica del processo in contumacia /assenza su cui si rinvia ancora a [N. Canestrini, Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Note a margine sul processo contumaciale italiano visto da Strasburgo, alla luce di Huzuneau c. Italia \(CEDU, 1 settembre 2016\), Giurisprudenza penale Web, 2016, 9.](#)



degli indagati o imputati in gabbie con sbarre o box di vetro viene riassunto nella sentenza resa nel caso *Yaroslav Belousov v. Russia*<sup>23</sup>.

Tale fondamentale sentenza accerta diverse violazioni della Convenzione nel caso di un manifestante della piazza Bolotnaya, che aveva subito una detenzione provvisoria ingiustificata, in condizioni degradanti, e perché era stato confinato in un box di vetro durante il processo (e condannato a una sanzione penale non proporzionata).

In tale sentenza la Corte rileva come la collocazione dell'imputato in box di vetro durante il processo – oltre ad essere trattamento inumano e degradante qualora sovraffollato, cfr. infra (!) – costituisce comunque una violazione dei diritti della difesa come garantiti dall'art. 6 § 3 lettere (b) e (c) della Convenzione riguardanti la partecipazione effettiva al processo ed alla assistenza difensiva, pur tenuto conto delle esigenze di sicurezza adottate dal governo convenuto<sup>24</sup>, e ciò in quanto il ricorrente era stato confinato di default in tali box di vetro durante tutto il processo durato qualche mese, senza possibilità di comunicare riservatamente con il proprio difensore se non attraverso microfoni / altoparlanti poste sul vetro ma in prossimità della polizia penitenziaria, senza poter scambiare appunti<sup>25</sup>.

Perché – ammonisce la Corte – il diritto dell'imputato di comunicare con il proprio difensore riservatamente senza rischio di essere ascoltato da terzi costituisce uno dei requisiti di base del processo equo in una società democratica, perdendo altrimenti la assistenza difensiva la sua utilità<sup>26</sup>.

### **6. La collocazione in box di vetro sovraffollati o in gabbie costituisce violazione dell'art. 3 della Convenzione**

Nella sentenza *Yaroslav Belousov v. Russia* cit.<sup>27</sup>, la Corte Europea di diritti dell'uomo ribadisce che ogni decisione dell'autorità giudiziaria circa la disciplina dell'udienza, anche in relazione a esigenze di ordine o di sicurezza, non può

<sup>23</sup> Si tratta dei ricorsi 2653/13 e 60980/14, con sentenza resa il 4 ottobre 2016 e definitiva il 6 marzo 2017.

<sup>24</sup> Esigenze di sicurezza possono infatti compromettere il diritto alla comunicazione con il proprio difensore solo “in so far as is necessary, and should be proportionate to the risks in a specific case”, sentenza *Yaroslav Belousov v. Russia*, cit., § 150.

<sup>25</sup> *Yaroslav Belousov v. Russia*, cit. § 151: “In the present case, the applicant and his co-defendants were separated from the rest of the hearing room by glass, a physical barrier which to some extent reduced their direct involvement in the hearing. Moreover, this arrangement made it impossible for the applicant to have confidential exchanges with his legal counsel, to whom he could only speak through a microphone and in close proximity to the police guards. It is also of relevance that the cabin was not equipped to enable the applicant to handle documents or take notes.”

<sup>26</sup> *Yaroslav Belousov v. Russia*, cit. § 148 che rimanda a *Sakhnovskiy v. Russia* [Grand Chambre], ricorso n. 21272/03, § 97, 2 novembre 2010.

<sup>27</sup> Ricorsi 2653/13 e 60980/14, con sentenza resa il 4 ottobre 2016, v. supra.

risolversi in misure che contrastino con l'articolo 3 della Convenzione, che tra gli altri proibisce in maniera assoluta ogni trattamento inumano o degradante<sup>28</sup>.

La Corte ha peraltro da tempo affermato che la restrizione in box di vetro sovraffollati o in gabbie con sbarre di metallo è sempre contraria all'art. 3 della Convenzione, "tenuto conto della natura oggettivamente degradante" di una tale collocazione<sup>29</sup>, dato che le gabbie appaiono all'opinione pubblica pregiudicanti per l'immagine dell'indagato / imputato, il quale per il confinamento in gabbie proverà di sentimento di umiliazione, impotenza, paura, angoscia ed inferiorità.

Lasciando parlare la Corte nella sua composizione più autorevole<sup>30</sup>: *"Da ultimo, la Corte non trova argomenti convincenti per ritenere necessario tenere rinchiuso un imputato in una gabbia durante il processo per contenerlo fisicamente, per prevenire la sua fuga, per contenere comportamenti disordinati o aggressivi, o proteggerlo da aggressioni esterne. Il confinamento nella gabbia quindi può essere difficilmente inteso in modo diverso dal voler degradare o umiliare la persona ingabbiata. E' quindi evidente il significato umiliante e degradante di una persona rinchiusa in una gabbia durante il processo"*<sup>31</sup>.

E, per chiarire che in relazione ad uso di gabbie di metallo nelle aule dei tribunali non si tratta di fare valutazioni del caso concreto, la Corte aggiunge: *"Al di là delle circostanze concrete del caso in esame, la Corte ribadisce che la vera natura della convenzione è il rispetto della dignità umana e che oggetto e scopo della Convenzione, quale strumento per la protezione di un essere umano, richiede che le sue previsioni siano interpretate ed applicate in modo da rendere le relative garanzie pratiche ed effettive"*.

La Corte per tale ragione ritiene che la restrizione di una persona in una gabbia metallica durante il processo costituisca di per se stessa – considerata la sua natura

---

<sup>28</sup> Cfr. § 122: "In the context of courtroom security arrangements, the Court has stressed that the means chosen for ensuring courtroom order and security must not involve measures of restraint which by virtue of their level of severity or by their very nature would bring them within the scope of Article 3 of the Convention, as there can be no justification for torture or inhuman or degrading treatment or punishment."

<sup>29</sup> Yaroslav Belousov v. Russia, cit. §§ 124 e 128 ("124. The Court considers that glass cabins do not have the harsh appearance of metal cages, the very exposure in which to the public eye is capable of undermining the defendants' image and of arousing in them feelings of humiliation, helplessness, fear, anguish and inferiority").

<sup>30</sup> Si veda anche Svinarenko and Slyadnev v. Russia [GC], ricorsi n. 32541/08 e 43441/08, § 127, sentenza 17 luglio 2014.

<sup>31</sup> Svinarenko and Slyadnev v. Russia, cit. § 135, traduzione nostra di *"Lastly, the Court finds no convincing arguments to the effect that, in present-day circumstances, holding a defendant in a cage (as described in paragraph 125, above) during a trial is a necessary means of physically restraining him, preventing his escape, dealing with disorderly or aggressive behaviour, or protecting him against aggression from outside. Its continued practice can therefore hardly be understood otherwise than as a means of degrading and humiliating the caged person. The object of humiliating and debasing the person held in a cage during a trial is thus apparent."* Si noti che i ricorrenti erano pluripregiudicati.



oggettivamente degradante, incompatibile con gli standard di comportamenti civilizzati che sono caratteristica di una società democratica - un affronto alla dignità umana, così violando l'articolo 3" della Convenzione<sup>32</sup>.

Nulla quindi c'è da aggiungere, se non l'auspicio che la barbara usanza della collocazione degli indagati e degli imputati in gabbie venga per sempre bandita dalle aule di giustizia anche italiane.

---

<sup>32</sup> Svinarenko and Slyadnev v. Russia, § 138, traduzione nostra di *“Regardless of the concrete circumstances in the present case, the Court reiterates that the very essence of the Convention is respect for human dignity and that the object and purpose of the Convention as an instrument for the protection of individual human beings require that its provisions be interpreted and applied so as to make its safeguards practical and effective. It is therefore of the view that holding a person in a metal cage during a trial constitutes in itself – having regard to its objectively degrading nature which is incompatible with the standards of civilised behaviour that are the hallmark of a democratic society – an affront to human dignity in breach of Article 3”*.